

ALLGATO ATTO C.C. N° 66 DEL 14/04/2015

REVOCA REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N° 67 DEL 26/03/99

E

APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO DI
ASSISTENZA ECONOMICA

CITTA' DI CARINI

(Prov. di Palermo)

TESTO EMENDATO

ART. 1 (Beneficiari)

L'Amministrazione Comunale provvede ad erogare, nei limiti di appositi stanziamenti in bilancio, il servizio di assistenza economica per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare a cittadini in stato di bisogno, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali assicurando loro un livello minimo di autosufficienza economica.

Il sostegno economico sarà erogato di norma con le modalità previste dall'art. 17, ossia attraverso prestazioni di attività lavorativa a favore della collettività.

Si farà ricorso alle altre forme di assistenza economica previste nel presente regolamento solo nei seguenti casi :

- impossibilità fisica ad espletare attività lavorativa attestata da certificazione medica;
- motivata e dettagliata relazione dell'assistente sociale ove venga rilevato come migliore beneficio l'erogazione in denaro, sic et simpliciter , senza l'espletamento di attività lavorativa.

ART. 2 (Finanziarie)

Il Comune, nella predisposizione del bilancio di previsione, provvede annualmente allo stanziamento delle somme finalizzate all'assistenza economica sul correlativo capitolo finanziario

Il Responsabile del Procedimento, constatata l'incapienza del capitolo p.e.g. (Piano economico di Gestione) di pertinenza a soddisfare tutte le richieste introitate dai cittadini aventi diritto a fruire dei benefici previsti dal presente Regolamento, potrà proporre, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, una riduzione proporzionale del beneficio economico spettante,

ART. 3 (Modalità operative)

I cittadini che si trovano in stato di bisogno possono presentare istanza scritta di assistenza presso gli Uffici dei Servizi Sociali su apposito modello a tale scopo predisposto.

ART. 4 (Forme di assistenza)

1. Il Servizio di assistenza economica si articola in:

- a) Assistenza in forma continuativa
- b) Assistenza in forma temporanea
- c) Assistenza Straordinaria "Una Tantum"
- d) Assistenza in alternativa al ricovero
- e) Assistenza economica sotto forma di buono casa.

f) Assistenza sotto forma di buoni spesa

g) Assistenza di pronto intervento

2. L'Assistenza in forma temporanea e continuativa ha funzione di integrazione al reddito inferiore al minimo vitale temporaneamente o per periodi prolungati ma, comunque, non superiori all'anno.

ART. 5 (Documentazioni)

1. I cittadini richiedenti dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti se occorrono:

a) Certificazione ISEE

b) Ricevuta del canone di locazione;

c) Certificato d'invalidità rilasciato dalla competente Commissione provinciale;

d) Certificato di detenzione e/o scarcerazione;

e) Certificato medico;

f) Sentenza di separazione legale o di divorzio con provvedimento dell'autorità giudiziaria;

g) In caso di separazione con figli minori, specifica dichiarazione concernente la non erogazione di sostegni economici dall'altro coniuge;

h) Dichiarazione di particolari cure mediche o visite specialistiche costose ed in tale eventualità allegare certificato medico e documenti originali delle spese sostenute;

2. La superiore documentazione dovrà essere rinnovata ad ogni presentazione di domanda ove siano modificate le notizie in essa contenute; viceversa il cittadino potrà dichiarare la conferma delle notizie precedentemente fornite.

ART. 6 (Definizione minimo vitale)

Per minimo vitale s'intende il livello minimo di soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere bio – fisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia del diritto correlata al reddito minimo, ritenuto indispensabile per corrispondere alle predette esigenze.

Il minimo vitale viene calcolato secondo la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, tenuto conto della composizione familiare

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura, anche derivanti da prestazioni saltuarie. Per l'entità delle erogazioni dovrà essere effettuato un computo sulle seguenti percentuali:

- nucleo composto da un singolo componente :100% dell'ammontare correlato al trattamento minimo I.N.P.S. rivalutato annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.;

- nucleo composto da più soggetti:
- intestatario foglio famiglia 75%
- secondo componente 45%
- ogni altro componente maggiorenne 15%
- ogni altro componente minorenni 25 %

Qualora l'intestatario del foglio famiglia si trovasse assente per detenzione, viene considerato intestatario il coniuge o chi ne fa le veci.

Ai fini del computo non verranno considerati i componenti del nucleo che risultassero stabilmente reclusi.

ART. 7 (Istruttoria)

- 1) Le domande pervenute vengono esaminate in ordine cronologico sulla base delle documentazioni allegate e delle dichiarazioni rese dal richiedente.
- 2) Il responsabile dell'istruttoria verifica i requisiti formali di legittimità e, qualora l'istanza risultasse incompleta, richiede la certificazione mancante che dovrà pervenire all'Ufficio dei Servizi Sociali entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
- 3) La mancata integrazione della documentazione comporta l'archiviazione dell'istanza.
- 4) in quei casi di eccezionale e comprovata urgenza si potrà non rispettare l'ordine cronologico a condizione che nella relazione dell'assistente sociale emerga almeno una delle seguenti motivazioni:
 - a) rischio per la salute
 - b) necessità di provvedere all'acquisto di beni di prima necessità indispensabili per la sopravvivenza stessa dei componenti del nucleo
 - c) rischio concreto di istituzionalizzazione per i minori componenti il nucleo

ART. 8 (Assistenza in forma continuativa)

1. L'assistenza in forma continuativa può essere concessa a tempo determinato per un periodo non superiore ad un anno e con revisione semestrale ai cittadini indigenti residenti nel comune da almeno un anno, sempre che l'Amministrazione non sia intervenuta fino a coprire il minimo vitale e non abbia predisposto altre forme di assistenza. Il Responsabile del Procedimento, al momento della ricezione delle domande, affida all'Assistente Sociale il compito di valutare le effettive condizioni socio – economiche dei componenti il nucleo del richiedente e le loro concrete necessità e di proporre, con relazione tecnica, l'accoglienza o il rigetto della richiesta.
2. I requisiti per accedere all'assistenza economica in forma continuativa sono i seguenti:
 - a) Residenza da almeno un anno;
 - b) Reddito familiare complessivo inferiore al minimo vitale;

c) Incapacità lavorativa;

L'incapacità lavorativa se dovuta a permanenti condizioni psico – fisiche dei componenti il nucleo in età lavorativa, verrà certificato dall'A.S.P. Qualora la somma stanziata in bilancio per l'assistenza economica in forma continuativa non consente la corresponsione, a tutti gli aventi diritto, degli importi dovuti si provvederà, se possibile a rimpinguare i fondi necessari in sede di riequilibrio di bilancio.

ART. 9 (Assistenza in forma temporanea)

1. I requisiti per accedere all'assistenza in forma temporanea sono i seguenti:

a) Residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;

b) Perdita improvvisa e comprovata della fonte di reddito;

c) dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ;

d) Ogni e qualunque altra documentazione che comprovi la perdita di introiti;

2. L'istanza per la fruizione del servizio di cui sopra, ampiamente motivata, può essere presentata, in qualunque momento dell'anno.

3. Quando l'Ufficio Servizi Sociali riceverà l'istanza debitamente protocollata la stessa verrà trasmessa all'assistente sociale preposta all'accertamento dei requisiti socio – economici;

4. L'Assistente Sociale provvede alla rilevazione delle condizioni socio – economiche ed ai reali bisogni del richiedente e dei suoi familiari, nonché alle effettive risorse economiche disponibili ed attingibili ai fini della rimozione delle cause che hanno determinato la perdita di guadagno del richiedente, proponendo, ove è possibile, che quest'ultimo s'impegno in una delle attività di pubblica utilità predisposte dalla Amm. Com., nell'intesa che tali eventuali incarichi, così come previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, non costituiranno rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente di un rapporto di "Prestazione d'opera", in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della comunità e non assoggettabili ad I.R.P.E.F.

5. L'assistenza economica in forma temporanea non può essere fruita da quei Cittadini che hanno opposto immotivatamente rifiutato le proposte operative dell'Assistente Sociale.

6. L'Assistente Sociale trasmette al Responsabile del Procedimento la proposta di intervento economico che non potrà superare i mesi tre.

7. Sarà compito del Responsabile del Procedimento, valutate le disponibilità del bilancio, provvedere all'istruttoria degli atti consequenziali, il cui esito verrà comunicato dall'assistente sociale mediante la copia degli atti medesimi.

Art. 10 (Assistenza Straordinaria – Una Tantum)

1. L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "Una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione di disagio imprevedibile ed eccezionale. Tale intervento è di norma incompatibile con l'assistenza economica temporanea, tranne che nel caso di

decesso del coniuge o del figlio, di pubblica calamità o di altro elemento eccezionale che abbia comportato un rilevante danno economico al nucleo del richiedente.

2. I requisiti per accedere alla forma di assistenza straordinaria sono:

a) Domicilio nel territorio cittadino da almeno un anno;

b) Verificarsi di un evento eccezionale che incide pesantemente sulle condizioni del nucleo familiare.

3. Il contributo “Una tantum”, se vi è disponibilità economica, può essere richiesto ad integrazione di prestazioni di tipo sanitario e/o farmaceutico non totalmente rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale o per prestazioni sanitarie in strutture ospedaliere fuori territorio regionale

4. Il contributo “Una tantum” può essere richiesto per l’acquisto di beni di prima necessità indispensabili per la sopravvivenza stessa dei componenti del nucleo o rischio concreto di istituzionalizzazione per i minori componenti il nucleo

5. Il contributo straordinario può essere richiesto se finalizzato ad un piano di intervento formulato dal Servizio Sociale professionale (Progetti per sostegno scolastico, avviamento al lavoro di minori a rischio, inserimento in comunità terapeutiche, sostegni a nuclei numerosi per la nascita di un figlio).

6. L’istanza di A.E. straordinaria può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno al verificarsi del bisogno eccezionale.

7. Introitata l’istanza dal competente comparto la trasmette all’Assistente Sociale che valutato il caso, propone l’intervento necessario e la restituisce al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti successivi.

8. Detta forma di assistenza dovrà essere erogata con procedura d’urgenza e, pertanto, si potrà non rispettare l’ordine cronologico a condizione che nella relazione dell’assistente sociale emerga in maniera intellegibile una delle motivazioni suindicate

ART. 11 (Assistenza in alternativa al ricovero)

L’assistenza in alternativa al ricovero consiste nell’erogazione diretta, al nucleo familiare che ne fa richiesta, dell’equivalente di 1/3 della retta sociale giornaliera che il Comune corrisponde per l’ospitalità presso strutture di accoglienza in forma convittuale computata soltanto sui giorni di calendario scolastico. Il sussidio viene erogato per la durata massima dell’anno scolastico, a presentazione del certificato di iscrizione o frequenza scolastica. La richiesta di assistenza economica in alternativa al ricovero può essere presentata dagli esercenti la potestà parentale o da chi ne fa le veci. Il Responsabile del Procedimento settore sociale ricevuta l’istanza la invia all’Assistente Sociale che provvederà alla formulazione della proposta d’intervento qualora sussistano le condizioni.

ART. 12 (Assistenza economica sotto forma di buono casa)

1. L’assistenza economica sotto forma di buono casa consiste nell’erogazione di un contributo a nucleo familiare in stato di accertato bisogno, a seguito di intimazione di sgombero per inagibilità

dei locali, accertata dagli organi competenti, determinando il conseguente rilascio coattivo dell'alloggio. L'entità del contributo non potrà superare in un anno il reddito minimo vitale così come stabilito dall'art. 6 del presente regolamento

2. I requisiti per accedere all'assistenza economica sotto forma di buono casa sono i seguenti:

- a) Residenza nel territorio comunale da almeno due anni;
- b) Attestazione da parte delle competenti autorità dell'obbligo di rilascio dell'abitazione;
- c) Certificazione, in caso di proprietà dell'abitazione, che quest'ultima costituisce l'unico immobile di proprietà.

ART. 13 (Assistenza sotto forma di buoni spesa)

Il Responsabile del Procedimento, su proposta del Servizio Sociale Professionale, può disporre l'erogazione dell'equivalente del contributo da erogare, o di quota parte di questo, sotto forma di buoni spendibili in esercizi commerciali

Art. 14 (Assistenza di pronto intervento)

L'assistenza di pronto intervento consiste nell'erogazione di un contributo di pronta assistenza da concedere a quanti, di passaggio nella nostra città, si trovino nelle condizioni di non potere soddisfare necessità primarie

ART. 15 (Motivi di esclusione dell'A.E.)

1. I cittadini vengono esclusi dal sussidio se sussiste almeno uno dei seguenti motivi:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto d'aiuto redatto dall'ufficio di Servizio Sociale;
- c) nuclei familiari che non ottemperano all'obbligo scolastico per i figli.

ART. 16 (Limiti di richiesta)

Gli utenti che beneficiano di una forma di A.E. non possono essere ammessi ad altre forme di assistenza salvo diverso progetto del servizio sociale professionale. I cittadini nell'arco dell'esercizio finanziario non potranno, di norma, avanzare più di una richiesta.

ART. 17 (Attività lavorativa)

1. Il responsabile del procedimento su input dell'assistente sociale propone al Capo Ripartizione Servizi Sociali l'erogazione di un assegno economico agli aventi diritto previa attività lavorativa da espletare nei settori sotto indicati:

- a) custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche,
- b) interventi in materia di protezione civile e di pubblica utilità,
- c) prestazione di servizi in favore di persone disabili,

- d) pulizia dei locali comunali e scolastici,
- e) salvaguardia e tutela del verde pubblico.

2. L'attività lavorativa non costituirà rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera – ai sensi dell'art. 2222 del codice civile avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A, non soggette ad iva, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.

3. I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con il Capo Ripartizione Servizi Sociali apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

4. I soggetti avviati verranno assicurati contro danni a terzi (r.c.a.) ed utilizzati sotto il controllo e direzione dell'Ufficio dei Servizi Sociali.

5. I giorni lavorativi da effettuare corrisponderanno all'ammontare del fabbisogno assistenziale concesso ed il corrispettivo giornaliero sarà lo stesso di quello applicato per i cantieri autorizzati dall'assessorato regionale del lavoro ai sensi della normativa vigente in materia al netto degli assegni familiari.

6. Il Responsabile del Servizio in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest' ultimo . Detta sospensione decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

7. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti ammessi al beneficio di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente art. determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati, e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.

Il Capo Ripartizione III
Dr. Pietro Migliore

